



**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO**  
*dell'Ordine degli Avvocati di Prato*  
*Iscritto al n°157 del registro degli organismi di mediazione*

**TARIFFARIO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE**  
**di cui all'art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 139/2014**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (oltre iva) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre iva) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle che seguono:

**TABELLA A**

**Controversia vertente in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. ovvero disposta dal Giudice.**

| <b>VALORE DELLA CONTROVERSIA</b>   | <b>SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE IVA 22% INCLUSA</b> |
|------------------------------------|---|
| Fino a € 1.000,00                  | <b>€ 52,87</b>  |
| Da € 1.001,00 a € 5.000,00         | <b>€ 105,74</b>   |
| Da € 5.001,00 a € 10.000,00        | <b>€ 195,20</b>   |
| Da € 10.001,00 a € 25.000,00       | <b>€ 292,80</b>   |
| Da € 25.001,00 a € 50.000,00       | <b>€ 488,00</b>   |
| Da € 50.001,00 a € 250.000,00      | <b>€ 813,34</b>   |
| Da € 250.001,00 a € 500.000,00     | <b>€ 1.220,00</b>   |
| Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00   | <b>€ 2.318,00</b>   |
| Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | <b>€ 3.172,00</b>   |
| Oltre € 5.000.000,00               | <b>€ 5.612,00</b>   |



**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO**  
*dell'Ordine degli Avvocati di Prato*  
*Iscritto al n°157 del registro degli organismi di mediazione*

**TABELLA B**

**Controversia non vertente in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. né disposta dal Giudice.**

| <b>VALORE DELLA CONTROVERSIA</b>   | <b>SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE IVA 22% INCLUSA</b> |
|------------------------------------|---|
| Fino a € 1.000,00                  | € 79,30   |
| Da € 1.001,00 a € 5.000,00         | € 158,60  |
| Da € 5.001,00 a € 10.000,00        | € 292,80  |
| Da € 10.001,00 a € 25.000,00       | € 439,20  |
| Da € 25.001,00 a € 50.000,00       | € 732,00  |
| Da € 50.001,00 a € 250.000,00      | € 1.220,00  |
| Da € 250.001,00 a € 500.000,00     | € 2.440,00  |
| Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00   | € 4.636,00  |
| Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 6.344,00  |
| Oltre € 5.000.000,00               | € 11.224,00   |

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle tabelle di cui sopra:

- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010;
- nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti (TABELLA A), salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.



**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO**  
*dell'Ordine degli Avvocati di Prato*  
*Iscritto al n°157 del registro degli organismi di mediazione*

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può provvedere che le indennità debbano essere corrisposte per l'intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.



**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO**  
*dell'Ordine degli Avvocati di Prato*  
*Iscritto al n°157 del registro degli organismi di mediazione*

13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 139/2014, sono derogabili.

Il pagamento delle indennità di mediazione può essere effettuato:

- in contanti, presso la Segreteria dell'Organismo;
- a mezzo carta di credito/debito;
- con assegno circolare o bancario intestato all'Organismo di Conciliazione Forense di Prato;
- a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a:

**ORGANISMO CONCILIAZ.FORENSE DI PRATO (O.D.C.)**

**IBAN: IT12J086732150000000064380**

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere inviata la copia della ricevuta di versamento all'indirizzo mail [conciliazioneforense@avvocati.prato.it](mailto:conciliazioneforense@avvocati.prato.it).